DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1998

che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dall'Italia per la provincia autonoma di Trento

[notificata con il numero C(1998) 1337]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/359/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma inteso a conseguire per una o più regioni la qualifica di zona riconosciuta indenne per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS);

considerando che, con lettere in data 23 dicembre 1996 e 14 luglio 1997 e conformemente alla procedura prevista all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE, l'Italia ha presentato alla Commissione un programma inteso a conseguire per la provincia autonoma di Trento la qualifica di zona riconosciuta relativamente alla IHN e alla VHS;

considerando che il programma definisce le zone geografiche, i provvedimenti che i servizi ufficiali devono adottare, le procedure che i laboratori devono seguire, l'importanza delle malattie in causa e le misure di lotta da applicare qualora venga individuata una di queste malattie;

considerando che il programma prevede inoltre che durante il periodo d'applicazione dello stesso sono consentiti unicamente i movimenti di uova e di pesci vivi provenienti da stabilimenti riconosciuti verso altri stabilimenti;

considerando che l'esame a cui il programma è stato sottoposto ne ha accertato la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla IHN e alla VHS presentto dall'Italia per la regione di Trento è approvato.

Articolo 2

L'Italia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.
[2] GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.